

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l’affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.50/2016, del servizio quinquennale di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze da stipularsi dal 01/06/2022 al 31/05/2027 con facoltà di fruizione anche da parte delle società partecipate, controllate e collegate in relazione ai servizi pubblici locali affidati.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con il Comune di Vicenza (incluse eventuali proroghe), al soggetto individuato come aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere il servizio anche ad una o più delle Aziende/Enti sopra richiamati.

La durata del servizio non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dal Comune di Vicenza.

L’adesione da parte delle Aziende/Enti sopra citati può comportare un aumento del valore complessivo del contratto stipulato dopo la presente procedura del 25 % del valore originale.

La responsabilità di accettare adesioni entro tali limiti, resta in capo all’aggiudicatario.

È consentita a ciascuna Azienda/Ente una sola adesione nell’ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento.

Il broker non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Art. 2 -Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire agli Enti gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Vicenza e comprende in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune di Vicenza e degli enti aderenti;
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere e individuazione delle coperture occorrenti;
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzii interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine, anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico degli Enti. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 31 maggio di ogni anno.
- f) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune di Vicenza e degli enti aderenti;
- g) Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare gli Enti;
- h) Assistenza continuativa al Comune di Vicenza e agli enti aderenti in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell’attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- i) Assistenza nell’esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal Comune di Vicenza e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico degli Enti, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l’avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- j) Fornitura al Comune di Vicenza di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- k) Assistenza nello svolgimento delle gare mediante predisposizione, non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bandi di gara,

lettere- invito), accompagnata da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche degli atti di gara predisposti ; i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente ,la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara; Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;

- l) Consulenza ed assistenza agli Enti nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- m) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà essere redatta e presentata una relazione riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché delle sinistrosità relative alle polizze stipulate comprendente l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, la relazione dovrà contenere il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni Polizza;
- n) Piattaforma informatica, l'aggiudicatario mette a disposizione del Comune una piattaforma informatica per la gestione delle polizze e connessi sinistri oggetto di offerta, in modalità pienamente operativa e funzionante, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto. Al momento della consegna la piattaforma dovrà contenere tutti i dati concernenti i sinistri comunicati dal broker uscente e i nuovi sinistri nel frattempo attivati.

La piattaforma deve essere fornita a totale e diretta responsabilità del broker.

Il broker inserisce ed aggiorna tutte le informazioni sulla piattaforma ed attribuisce ai dipendenti indicati dal Comune le credenziali per l'autonomo accesso ed estrazione dei dati, senza escludere la possibilità di richieste dirette al broker di dati o loro estrazione.

L'accesso alla piattaforma dovrà essere consentito per 4 mesi successivi rispetto alla scadenza dell'appalto. In ogni caso il broker fornisce entro 30 giorni, tutte le informazioni sotto forma di file in formato excel, PDF, o altri formati concordati.

Ove la piattaforma consenta altresì il caricamento diretto dell'attivazione dei sinistri, tale possibilità si intenderà comunque non obbligatoria per il Comune.

- o) Supporto peritale relativamente alla eventuale procedura di gara mediante redazione del capitolato tecnico;
- p) Redazione di una relazione semestrale (entro il 31 maggio e il 30 novembre) sull'andamento della liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, dei sinistri denunciati distinti per polizza e per ciascun Ente aderente;
- q) Attività di formazione e informazione al personale degli Enti, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche, che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo.
- r) Consulenza ed assistenza:
 - a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria; relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;
 - nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
 - relativamente alla eventuale procedura di affidamento del Servizio di gestione dei sinistri sotto franchigia a società di Loss Adjuster: assistenza nella redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;

Tutte le prestazioni del presente capitolato si intendono integrate in base all'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni cinque, dal 01/06/2022 al 31/05/2027, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo massimo di 6 mesi senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino a ulteriori novanta giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta o all'Ente medesimo.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005 e s.m.

Art. 4 -Situazione assicurativa

I premi imponibili anticipati per l'esercizio 2022 dal Comune di Vicenza per contratti assicurativi ammontano a:

Ramo	scadenza anni 3 + 2	Premio netto	imposte	premio lordo	provvigione %	importo provvigione ANNUO
RCT/O	31/12/2019 - 31/12/2022	€ 237.251,01	€ 52.788,35	€ 290.039,36	10%	23.725,10
ALL RISKS	30/09/2019 - 30/09/2022	€ 196.155,42	€ 43.644,58	€ 239.800,00	10%	19.615,54
LIBRO MATRICOLA	30/09/2019 - 30/09/2022	€ 20.371,83	€ 4.812,17	€ 25.184,00	5%	1.018,59
KASKO	30/09/2019 - 30/09/2022	€ 1.955,80	€ 264,03	€ 2.219,83	10%	195,58
						0,00
INFORTUNI	30/09/2019 - 30/09/2022	€ 19.770,70	€ 494,27	€ 20.264,97	10%	1.977,07
RC PATRIMONIALE	30/09/2019 - 30/09/2022	€ 17.013,50	€ 3.785,50	€ 20.799,00	10%	1.701,35
ALL RISKS OPERE D'ARTE	30/09/2019 - 30/09/2022	€ 12.740,00	€ 0,00	€ 12.740,00	10%	1.274,00

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Si evidenzia che, dal 01.01.2021 i sinistri RCT/O sotto soglia (attualmente di € 5.000,00) sono gestiti dal Comune di Vicenza con un servizio di consulenza ed assistenza peritale con il supporto di una società Loss adjuster,.

Art. 5 – Aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1) avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e del relativo bando e disciplinare di gara.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs50/2016 e con i termini ridotti di cui all'art 36 comma 9 del medesimo D.lgs.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 6 – Composizione Staff tecnico

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta.

Art. 7 – Corrispettivo

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Vicenza.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi del Comune di Vicenza e degli enti aderenti.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc..) il valore presunto dell'appalto si stima in € 49.507,23 annui, commisurato alla durata del servizio di anni cinque €247.536,15. Il suddetto valore è stato determinato, applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità 2022, le provvigioni attualmente applicate.

Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune di Vicenza e dagli enti aderenti al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Vicenza e agli enti aderenti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Vicenza e per gli enti aderenti.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Vicenza e agli enti aderenti le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 9 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art.3, co.9, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 10 -Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, del disciplinare e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività degli Enti;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare gli Enti senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti;
- mettere a disposizione degli Enti ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Vicenza;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune di Vicenza e degli enti aderenti, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dagli Enti per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Il Comune di Vicenza e gli enti aderenti si impegnano a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Vicenza e gli enti aderenti con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 11 – Svolgimento dell’incarico

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Vicenza, l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d’impegnare in alcun modo gli Enti se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Vicenza autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 12 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, dopo l’aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’Ente per il servizio oggetto del presente.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 13 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l’unico responsabile dell’esautività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 14 – Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell’offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.lsg n. 50/2016 al 2% dell’importo stimato d’appalto, ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale e con le modalità indicate negli atti di gara.

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva il cui importo verrà calcolato con le medesime modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 15 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell’offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa, della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D.Lgs.n.209/2005 con un massimale pari o superiore ad Euro 2.500.000,00.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico.

Art. 16 – Penali e risarcimento danni

Il Comune di Vicenza e gli enti aderenti avranno diritto al risarcimento danni che eventualmente dovessero subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per la mancata presentazione della Relazione annuale da rendersi entro il 31 maggio di ogni anno come previsto dall'art. 2 c.2 lettera e) verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 gg. solari di ritardo;
- b) per la mancata presentazione della Relazione semestrale della situazione sinistri come previsto dall'art. 2 c.2 lettera r) verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- c) per la mancata presentazione degli atti e documentazioni necessari per la predisposizione della gara come previsto dall'art. 2 c.2 lettera j) verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'oneri, come previsto del successivo art. 17.

Art. 17 -Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Vicenza risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005.

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure e fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabile al seguente link <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs. 165/2001, a norma del quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 19 -Avvalimento

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs n.50/2016.

Art. 20 – Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale, mediante forma pubblica amministrativa, a cura del Comune di Vicenza.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Vicenza

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato.

Art. 22 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio regolamentato dal presente capitolato e dal disciplinare. Il Broker è individuato, in ragione dell'affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, per il quale il Comune di Vicenza risulta titolare.

Si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'informativa generale privacy è pubblicata al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

Art. 23 – Spese contrattuali ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 24 – DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.